

| | | |
|--|----------------|-------------------------------|
| Città di SEGRATE Provincia di Milano | GC / 30 / 2017 | Data 30-03-2017 |
| Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - determinazione tariffe anno 2017 | | |

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette addì 30 del mese di Marzo alle ore 15:00, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

MICHELI PAOLO GIOVANNI (SINDACO)
STANCA LUCA MATTEO (VICESINDACO)
DI CHIO FRANCESCO (ASSESSORE)
MAZZEI VIVIANA (ASSESSORE)

ed assenti:

BOSCO SANTINA (ASSESSORE)
DE LOTTO ROBERTO (ASSESSORE)
POLDI GIANLUCA (ASSESSORE)

Partecipa BELLAGAMBA PATRIZIA , in qualità di SEGRETARIO GENERALE , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente PAOLO MICHELI – SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni dei Comuni e delle Province;

VISTO il Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari e Piano della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16/07/2012 – esecutiva;

DATO ATTO che:

- con deliberazione G.C. n. 100/1994 – esecutiva – venivano approvate le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 1994 sulla base dei criteri fissati dal Decreto Legislativo n. 507/1993, rimaste invariate fino all'anno 2005 compreso;
- con deliberazione G.C. n. 259/2005 – esecutiva – è stato disposto l'aumento delle tariffe per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge n. 488/1999, rimaste invariate fino all'anno 2016 compreso;

VISTO che:

- l'art.11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che aveva fissato con decorrenza 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria (termine poi prorogato al 1° gennaio 2016 dalla legge 27 febbraio 2015, n.11), in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità e del tributo sull'occupazione di suolo pubblico;
- l'art. 1, comma 25, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha abrogato l'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativamente all'istituzione a decorrere dal 2016, dell'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
- continua, pertanto, ad applicarsi l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 507/1993 e ss.mm.ii. e dal vigente Regolamento per l'installazione di impianti pubblicitari, Piano della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 16/07/2012;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ove dispone: *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*;

VISTO che, con deliberazione n. 1 del 13/02/2017, il Consiglio Comunale ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che tale procedura rende inapplicabile la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali locali disposta dal sopra richiamato art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – Risoluzione n. 2/DF – Prot. 6928 del 22/03/2016);

ANALIZZATO il redigendo schema di bilancio per l'esercizio 2017, ritenuto di mantenere il gettito del tributo in esame (con l'applicazione delle tariffe già in vigore nella misura massima di legge consentita), quale parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con la sopra richiamata deliberazione consiliare n. 1/2017, in conformità a quanto indicato al punto 6) dello "Schema Istruttorio" allegato alle "Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza", approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13/12/2012;

VALUTATO che, al fine di procedere al riequilibrio pluriennale sopra citato, è necessario confermare anche per l'anno 2017 le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni già in vigore per l'anno 2016, come risultanti dal prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 8 del 27/03/2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto: *"Modifica all'Allegato A (Aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - art. 4, D.lgs. 15 Novembre 1993, n.507) del Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari e Piano della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni - Approvazione"*;

VISTI :

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*) ove dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali territoriali è stato differito al 31 marzo 2017 dall'art. 5, comma 11, del Decreto-legge 30/12/2016, n. 244 (G.U. n. 304 del 30/12/2016);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente della Direzione Gestione Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42.2 comma f) e 48 comma 2 TUOEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Gestione Risorse, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – allegato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente.

CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di confermare per l'anno 2017 la tariffa dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni già determinata per l'anno 2016 (già in vigore nella misura massima di legge consentita), come risultanti dal prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di quantificare presuntivamente in **€. 1.021.000,00=** il gettito relativo all'esercizio 2017 derivante dall'applicazione della tariffa stabilita al precedente punto 1);
- 3) Di far constare che la determinazione della tariffa di cui al precedente punto 1) costituisce parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria per l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con la deliberazione consiliare n. 1/2017, in conformità a quanto indicato al punto 6) dello "Schema Istruttorio" allegato alle "Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza", approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13/12/2012;
- 4) Di demandare alla competente Sezione "Programmazione e Controllo, Entrate, Partecipate":
 - la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
 - l'invio di copia della presente deliberazione al Concessionario San Marco SpA incaricato della gestione del tributo in oggetto, per quanto di competenza.
- 5) Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statuarie;
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;

- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del TUOEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

ALLEGATO: Prospetto riepilogativo della tariffa Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2017



| | | |
|-------------|------|--------------------------|
| MODULISTICA | | |
| P02/b | MD03 | Rev. 8 del 18/06/2015 |

DIREZIONE GESTIONE RISORSE

Sezione Programmazione e Controllo, Entrate, Partecipate

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - determinazione tariffe anno 2017**

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla Sezione Programmazione e Controllo, Entrate, Partecipate, nonché delle verifiche contabili effettuate dalla Ragioneria Comunale, si esprime, per quanto di competenza, parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,.

Segrate, 22 marzo 2017

ROBERTO MIDALI - Dirigente Direzione Gestione Risorse

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale e con marcatura temporale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)*

Ente certificato:



ISO 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
PAOLO MICHELI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune dal 31-03-2017 al 15-04-2017.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 10-04-2017, ai sensi dell'art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



Città di Segrate

Direzione Gestione Risorse

Sezione Programmazione e controllo, Entrate, Partecipate

TARIFFA DELLA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017

Comune di Classe III

PARTE I – TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 7, 12 D.Lgs n. 507/93)

Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, nei limiti della vigente normativa, cartelli, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe

| | | Categoria Normale (€) | Categoria speciale (€) |
|----------|---|------------------------------|-------------------------------|
| | PUBBLICITA' ORDINARIA | | |
| 1 | Annuale | - | - |
| 1.1 | Fino a 1 mq | 18,59 | 46,47 |
| 1.2 | Da 1,5 mq a 5,5 mq | 23,24 | 58,10 |
| 1.3 | Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq | 34,86 | 69,72 |
| 1.4 | Oltre 8,5 mq | 46,48 | 81,34 |
| 2 | Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione | | |
| 2.1 | Fino a 1 mq | 1,86 | 4,65 |
| 2.2 | Da 1,5 mq a 5,5 mq | 2,32 | 5,80 |
| 2.3 | Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq | 3,48 | 6,96 |
| 2.4 | Oltre 8,5 mq | 4,64 | 8,12 |
| | PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA | | |
| 1 | Annuale | | |
| 1.1 | Fino a 1 mq | 37,18 | 65,07 |
| 1.2 | Da 1,5 mq a 5,5 mq | 46,48 | 81,34 |
| 1.3 | Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq | 58,10 | 92,96 |
| 1.4 | Oltre 8,5 mq | 69,72 | 104,58 |
| 2 | Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione | | |
| 2.1 | Fino a 1 mq | 3,72 | 6,51 |
| 2.2 | Da 1,5 mq a 5,5 mq | 4,64 | 8,12 |
| 2.3 | Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq | 5,80 | 9,28 |
| 2.4 | Oltre 8,5 mq | 6,96 | 10,44 |

Per durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa per anno solare.

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
PEC: segrate@postemailcertificata.it



2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 7, 12, 13 D.Lgs. n. 507/93)

A) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo secondo la seguente tariffa:

| | PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI | Categoria normale (€) |
|-----------|---|------------------------------|
| 1. | Annuale | |
| 1.1 | Fino a 1 mq | 18,59 |
| 1.2 | Da 1,5 mq a 5,5 mq | 23,24 |
| 1.3 | Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq | 34,86 |
| 1.4 | Oltre 8,5 mq | 46,48 |
| 2. | Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione | |
| 2.1 | Fino a 1 mq | 1,86 |
| 2.2 | Da 1,5 mq a 5,5 mq | 2,32 |
| 2.3 | Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq | 3,48 |
| 2.4 | Oltre 8,5 mq | 4,64 |

Per durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa per anno solare.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

B) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo la seguente tariffa:

| | | Categoria normale (€) |
|----------|--|------------------------------|
| 1 | Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg | |
| 1.1 | Senza rimorchio | 111,55 |
| 1.2 | Con rimorchio | 223,10 |
| 2 | Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg | |
| 2.1 | Senza rimorchio | 74,37 |
| 2.2 | Con rimorchio | 148,74 |
| 3 | Motoveicoli o veicoli non compresi nelle due precedenti categorie | |
| 3.1 | Senza rimorchio | 37,18 |
| 3.2 | Con rimorchio | 74,36 |

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4).



L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, nei limiti della vigente normativa, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente lampeggiante o similare, si applica la seguente imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

| | | Categoria normale (€) | Categoria Speciale (€) |
|----------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Annuale | | |
| 1.1 | Fino a 1 mq | 59,50 | 148,75 |
| 1.2 | Oltre 1 mq | 74,37 | 185,92 |
| 2 | Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione | | |
| 2.1 | Fino a 1 mq | 5,95 | 14,88 |
| 2.2 | Oltre 1 mq | 7,44 | 18,60 |

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Per la pubblicità prevista al presente punto effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE (articolo 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica la seguente tariffa dell'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione:

| | | Categoria normale (€) | Categoria Speciale (€) |
|----------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Per ogni giorno | 4,65 | 11,62 |
| 2 | Per durata superiore a 30 giorni | | |
| 2.1 | Per i primi 30 giorni tariffa al giorno | 4,65 | 11,62 |
| 2.2 | Dopo 30 giorni tariffa al giorno | 2,32 | 5,80 |

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (articolo 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze si applica la seguente tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione:



| | Categoria normale (€) | Categoria speciale (€) |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Per ogni periodo di 15 giorni o frazione | 23,24 | 58,10 |

6) PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (articolo 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita la seguente imposta:

| | Categoria normale (€) |
|----------------------------|------------------------------|
| Per ogni giorno o frazione | 111,55 |

7) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (articolo 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati è dovuta la seguente imposta:

| | Categoria normale (€) |
|----------------------------|------------------------------|
| Per ogni giorno o frazione | 55,77 |

8) PUBBLICITA' VARIA (articolo 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in base alla seguente tariffa:

| | Categoria normale (€) |
|----------------------------|------------------------------|
| Per ogni giorno o frazione | 4,65 |

9) PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c.5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è:

| | Categoria normale (€) |
|----------------------------|------------------------------|
| Per ogni giorno o frazione | 13,95 |



PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è:

| | | Categoria normale (€) | Categoria speciale (€) |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| a | Tariffe per ogni foglio di dimensione cm 70 x 100 | | |
| a.1.1 | Per i primi 10 giorni | 1,49 | 3,72 |
| a.1.2 | Maggiorazione a foglio per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | 0,45 | 1,12 |
| b.1 | Tariffe per manifesti superiori a mq. 1 | | |
| b.1.1 | Per i primi 10 giorni | 1,86 | 4,65 |
| b.1.2 | Maggiorazione a foglio per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | 0,56 | 1,40 |
| b.2 | Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli (maggiorazione 50% sulla tariffa base) | | |
| b.2.1 | Per i primi 10 giorni | 2,79 | 5,58 |
| b.2.2 | Maggiorazione a foglio per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | 0,84 | 1,68 |
| b.3 | Manifesti costituiti da oltre 12 fogli (maggiorazione 100% sulla tariffa base) | | |
| b.3.1 | Per i primi 10 giorni | 3,72 | 6,51 |
| b.3.2 | Maggiorazione a foglio per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | 1,12 | 1,96 |

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Qualora il committente richiede espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al D.Lgs n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni ed al vigente regolamento comunale.

* * * * *